

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Luciano Asaro**

*Patrocinante in Cassazione*

*Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo*

*Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985*

*E-mail: asaro@inwind.it*

*Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it*

**TRIBUNALE DI TRAPANI  
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

**CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
PER PUBBLICI PROCLAMI  
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.**

Per l'Ins. **SALONE GIUSEPPA**, C.F. SLNGPP80A46D423X, nata il 06/01/1980 ad Erice, e residente a Trapani, nella via Seneca n. 3; elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 08/10/2021, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatomarsala.it;

- Parte Ricorrente -

**CONTRO**

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA), C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere n. 76/A**;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F.: 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Palermo, nella via Fattori n. 60**;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA**, C.F.: 80005000833, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Messina, nella via S. Paolo n. 361**;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI**, C.F.: 80003400811, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Trapani, nella via Castellammare n. 14**;
- **Tutti domiciliati per legge, per il presente atto, in Palermo, nella via V. Villareale n. 6, presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, C. F. 80027950825 (Pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)**;

**E NEI CONFRONTI DI:**

- **Tutti i controinteressati docenti di scuola primaria ed infanzia - posto comune, immessi in ruolo in Provincia di TRAPANI per l'a.s. 2021/2022, su posti loro riservati e sottratti alla mobilità interprovinciale, in violazione dell'art. 470 T.U. della scuola;**

- Controinteressati -

**OGGETTO:**

- Ricorso per il mancato trasferimento in Provincia di TRAPANI, a seguito della procedura di mobilità a.s. 2021/2022, a causa dei posti riservati per le immissioni in ruolo in provincia di Trapani, classe di concorso scuola primaria/infanzia - posto comune, in violazione dell'art. 470 T.U. della scuola; nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

\*\*\*\*\*

L'odierna ricorrente è abilitata all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, posto comune, ed è stata immessa in ruolo in virtù di contratto sottoscritto il 24/11/2015 (doc. 1), classe di concorso scuola primaria, posto comune.

La sua attuale sede di titolarità è la scuola MEAA86100B - N.13"A. LUCIANI"ME RIONE GAZZI FUCILE di MESSINA, avendo ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola dell'infanzia a seguito della procedura di mobilità a.s. 2021/2022, come si evince dalla mail del 07/06/2021 (doc. 2).

La ricorrente, tuttavia, per l'anno scolastico 2021/2022, è in assegnazione provvisoria presso l'I.C. Ciaccio Montalto di Trapani, classe di concorso scuola dell'infanzia, posto comune (doc. 3), per cui, per l'esame del presente ricorso, è territorialmente competente l'adito Tribunale di Trapani.

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 470 T.U. DELLA SCUOLA**

Il presente ricorso si fonda sul fatto che la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento in provincia di Trapani, a seguito della procedura di mobilità relativa all'a.s. 2021/2022 (né di quella degli anni passati), malgrado vi fossero dei posti disponibili, ma che sono stati riservati per le nuove immissioni in ruolo.

Infatti, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del CCNI del 31/12/2018, valido per il triennio 2019/2020-2020/2021/2021/2022 (doc. 4), per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del predetto triennio, viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Di conseguenza la ricorrente, che, per la scuola primaria, ha un punteggio di complessivi 103 punti (90 punteggio base + 7 per i figli + 6 per il comune di ricongiungimento: vedasi domanda di trasferimento interprovinciale allegata: doc. 5), e, per la scuola dell'infanzia, un punteggio di complessivi 102 punti, come si evince dalla domanda di passaggio di ruolo (doc. 6), ha potuto concorrere soltanto sul 50% dei posti disponibili per entrambe le classi di concorso, non ottenendo così il trasferimento in provincia di Trapani.

In data 27/07/2021, l'Usp di Trapani ha pubblicato, infatti, i posti disponibili per le nuove immissioni in ruolo (doc. 7), da cui si evince la disponibilità di n. 40 per la scuola primaria, posto comune, e di n. 15 posti per la scuola dell'infanzia - posto comune.

Ed ancora, con decreto dell'Usp di Trapani del 04/08/2021 (doc. 8), sono stati resi noti i docenti assunti in ruolo, da cui si evince che:

- n. 37 docenti sono stati assunti per la scuola primaria - posto comune, di cui n. 20 da GAE (graduatorie ad esaurimento) e n. 17 da GM (graduatorie di merito, ossia da concorso 2016 e 2018); e
- n. 14 docenti sono stati assunti per la scuola dell'infanzia - posto comune, di cui n. 7 da GAE (graduatorie ad esaurimento) e n. 7 da GM (graduatorie di merito, ossia da concorso 2016).

Tanto premesso, la ricorrente deduce l'illegittimità della predetta normativa contrattuale collettiva di riferimento, dovendo la mobilità del personale già in ruolo prevalere rispetto alle nuove assunzioni.

Infatti, ai sensi dell'art. 470 d. l.vo n. 297/94 (T.U. scuola: doc. 9), le nuove immissioni in ruolo vanno effettuate sui posti (eventualmente) rimasti residui, che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

Dunque, la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale, stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi.

La prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è, infatti, prevista - oltre che dalla legge speciale - anche, sul piano generale, dal D. Lgs. 165/2001 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego").

Dispone inequivocabilmente in tal senso l'art. 30, D. Lgs. 165/2001: "Sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità".

Nello stesso senso, l'art. 6, del D.Lgs. n.165/2001, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale".

Si chiede pertanto che il Giudice, ritenuta l'illegittimità dell'art. 8 comma 5 del CCNI del 31/12/2018, nella parte in cui prevede l'accantonamento di posti in favore delle immissioni in ruolo, in aperta violazione dell'art. 470 d. l.vo n. 297/94, lo disapplichi nei confronti dell'odierna ricorrente, e ne elimini i pregiudizi che le sono derivati con il mancato trasferimento in una scuola primaria/infanzia - posto comune, sita in provincia di Trapani.

Su tale aspetto si sono già pronunciati diversi giudici di merito, tra cui lo stesso Tribunale di Trapani, con sentenza n. 275/2021 (doc. 10).

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Salone Giuseppa, come sopra rappresentata e difesa,

**RICORRE AFFINCHÈ  
L'ECC.MO TRIBUNALE DI TRAPANI  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:**

*Contrariis reiectis*

- Preliminarmente autorizzare, ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150 - 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, nei confronti dei controinteressati docenti di scuola primaria/infanzia - posto comune,

immessi in ruolo in Provincia di Trapani per l'a.s. 2021/2022; stante la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;

- Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una scuola primaria, ed in subordine, in una scuola dell'infanzia - posto comune, sita nella provincia di Trapani, secondo l'ordine delle preferenze espresse nelle domande di mobilità a.s. 2021/2022, eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti;
- Condannare, quindi, gli enti convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, a disporre tale trasferimento;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, **con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.**

\*\*\*\*\*

**Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:**

- 1) Contratto di assunzione in ruolo; 2) Esito mobilità 2021.2022; 3) Assegnazione provvisoria a.s. 2021/22; 4) CCNI del 31/12/2018; 5) Domanda di mobilità primaria a.s. 2021/2022; 6) Domanda di passaggio di ruolo infanzia a.s. 2021/2022; 7) Disponibilità assunzioni in ruolo primaria/infanzia - posto comune a.s. 2021/22; 8) Assunzioni in ruolo primaria/infanzia - posto comune a.s. 2021/22; 9) T.U. Scuola; 10) Sentenza n. 275/2021 del Tribunale di Trapani.

\*\*\*\*\*

**DICHIARAZIONE DI VALORE**

**Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, per cui il contributo unificato è pari ad € 259,00.**

*Salvis iuribus late.*

Mazara del Vallo, li 11/10/2021.

*Avv. Luciano Asaro*

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L.

221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, 11/10/2021.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO